



DATA PROTECTION E DATI PERSONALI: COSA CAMBIA

DEADLINE 25 MAGGIO 2018

COSA SUCCEDERÀ?

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679, noto anche come GDPR) che disciplina il trattamento dei dati personali di persone fisiche (nome, cognome, codice fiscale, ect.) ovvero qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, diventerà DIRETTAMENTE APPLICABILE in tutti gli Stati membri (quindi ANCHE IN ITALIA).

Avremo quindi un testo unico valido in tutti i paesi UE con l'obiettivo di ottenere un elevato livello di protezione dei dati personali e di favorire la libera circolazione degli stessi all'interno dell'Unione Europea.

QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA NORMATIVA?

Si applica anche ai trattamenti di dati di interessati che si trovano in UE (offerta di prodotti o servizi destinati a soggetti presenti in UE) indipendentemente dal luogo ove siano stabilite le imprese, anche qualora operino fuori dai confini dell'Unione.

Introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e alla profilazione, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti (oblio e portabilità), stabilisce criteri ed obblighi rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE e per i casi di violazione dei dati personali (data breach)

Prevede una nuova figura il Responsabile della protezione dati ("RDP", meglio noto come DPO Data Protection Officer), nominato qualora:


le attività principali del Titolare o il Responsabile consistano nel trattamento su larga scala dei cd. dati sensibili o giudiziari;

le attività principali del Titolare o del Responsabile consistano in trattamenti che, per loro natura, campo di applicazione e/o finalità richiedano il controllo regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

il trattamento sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico.

Nuovo approccio organizzativo e di responsabilizzazione

- Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi applicabili al trattamento (liceità, correttezza e trasparenza, finalità, necessità, adeguatezza e non eccedenza, ...) e deve essere in grado di provarlo (accountability) (art. 5)
- Dovranno essere attuate modalità operative e misure tecniche ed organizzative che consentano di trattare solo i dati necessari per la specifica finalità del trattamento, fin dalla progettazione di un processo o di uno strumento aziendale (**Privacy by Design**) e quale impostazione predefinita (**Privacy by Default**).
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovranno essere messe in atto **misure tecniche ed organizzative adeguate** per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio quali ad es. - tra le altre - pseudonimizzazione e cifratura dei dati (Sicurezza del trattamento);
- **Valutazione preventiva (DPIA)**: quando il trattamento dei dati comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si dovrà attuare una valutazione preventiva di impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali.
- In caso di violazione dei dati personali (**Data Breach**), il titolare del trattamento dovrà **sempre documentare la violazione** stessa e sarà tenuto a **notificare all'Autorità di controllo** (Garante Privacy) la violazione nel termine di 72 ore, e comunque senza ingiustificato ritardo, dalla scoperta, salvo che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Il titolare del trattamento dovrà altresì **comunicare agli interessati la violazione** – senza ingiustificato ritardo – se la stessa è suscettibile di presentare un rischio elevato per il loro diritti e le loro libertà.
- Le imprese con determinati requisiti dimensionali o che eseguono un trattamento non occasionale o riguardante dati sensibili e che **può presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato** dovranno dotarsi del **Registro delle attività di trattamento** (cartaceo o informatico).



COSA OCCORRE FARE?

ADOTTARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI PER ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMATIVA.

Il sistema introdotto è improntato all'auto responsabilizzazione del titolare del trattamento per il rispetto dei principi che disciplinano il trattamento e pone in capo allo stesso l'obbligo di dimostrarlo (accountability): alla mappatura dei trattamenti e dei dati, all'analisi del rischio iniziale e alla verifica della documentazione in uso in azienda (informative e raccolta consenso, nomine, ect.) e dell'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative implementate dovrà seguire un continuo aggiornamento del sistema di gestione "privacy" volto ad una effettiva tutela dei dati personali. L'impresa dovrà pertanto adeguarsi alla nuova normativa al fine di (i) evitare le sanzioni previste del GDPR e (ii) ammodernare la propria struttura organizzativa e (iii) dare maggiore valore ai propri dati.



COSA SI RISCHIA?

IL MANCATO ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA COMPORTA IL RISCHIO DI ESSERE ASSOGGETTATI A SANZIONI DALL'AUTORITA' GARANTE [con conseguente possibile danno reputazionale incalcolabile] E DESTINATARI DI AZIONI RISARCITORIE DA PARTE DEI SOGGETTI TUTELATI.

Il sistema sanzionatorio è stato inasprito: si prevedono sanzioni pecuniarie fino a 20.000.000,00 Euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

SISTEMI OPEN in collaborazione con i propri consulenti privacy è a Vostra disposizione per fornirVi la consulenza o l'assistenza operativa necessarie.